

Prot. 1687/x-7
D536

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA CULTURA
ROMA

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL LAZIO

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(Supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 302 del 27
dicembre 1999)

DICHIARA

che l'archivio Luigi Granelli, consigliere DC al comune di Milano
(1965-1969), sottosegretario agli Esteri (1973-1976), parlamentare
europeo (1976-1979), presidente dell'Inapi, ministro della Ricerca
scientifica (1983-1987), ministro delle Partecipazioni statali (1987-
1988), vicepresidente del Senato (1992-1994, consistente in 120
buste di documenti provenienti dalle abitazioni di Milano e Roma e
riguardanti l'attività politica, parlamentare e di governo dal 1950
è di notevole interesse storico e pertanto sottoposta alla disciplina
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 per l'importanza che
riveste per la storia politica e sociale italiana del '900

Notifica in particolare al Presidente dell'Istituto L. Sturzo, via delle
Coppelle n. 35, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 22, 27, 32, 35,
37, 38, 40, 47, 55, 58-61, 65, 66, 69, e 109 del citato d.leg.vo 29
ottobre 1999, n. 490 L'obbligo di:

- Conservare, ordinare e inventariare la documentazione
sopra descritta (artt. 27, 37, 38, 40, 47);



Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21 comma 1, art. 35);

- Permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art. 109);
- Dare notizia a questa Soprintendenza del cambiamento di sede dell'archivio qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora del detentore (art. 22, comma 3);
- Denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 58-61);
- Consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 32);
- e il divieto di :
 - Smembrare l'archivio (art. 21, comma 4);
 - Procedere a scarti, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (art. 21, comma 5);
 - Procedere ad esportazioni, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (artt. 65, 66, 69).



Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini
di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Direzione Generale per gli Archivi – Divisione Vigilanza - Via
Gaeta, 8/A - 00185 Roma.

In caso di inadempienza degli obblighi e divieti sopra riportati
verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal
decreto legislativo citato.

Roma, - 3 MAG. 2002

IL SOPRINTENDENTE

(Lucia Salvatori Principe)

Lucia Salvatori Principe

